



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 43 del 23/04/2021

Settore Staff

Segreteria Organi Istituzionali - Affari Generali

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19. Disposizione di chiusura eccezionale e straordinaria di talune scuole cittadine.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 23/04/2021 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 del 13/01/2021 e del 21/04/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale.

Visti:

- Il decreto legge 25/03/2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 maggio 2020, n.35;
- Il decreto legge 16/05/2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, comprensivo di tutti i suoi allegati;
- Il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;
- l'ordinanza del Ministero della Salute 9 aprile 2021 che dispone il passaggio in "area rossa", dal 12 aprile 2021, per la Regione Sardegna;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22-4-2021), vigente dal: 23-4-2021.

Vista la comunicazione della A.T.S. (Azienda Tutela della Salute), ASSL di Carbonia – Servizio di igiene e sanità pubblica, registrata nel protocollo generale comunale al n.17155/2021, in materia di richiesta di disposizioni di chiusura riferita a istituti scolastici.

Richiamata la propria ordinanza n. 35 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto : "Misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19. Disposizione di chiusura eccezionale e straordinaria di talune scuole cittadine" riferita, fra l'altro, alla chiusura, dal 19 aprile 2021 al 25 aprile 2021 della Scuola dell'infanzia di Campo Romano

(facente parte dell'Istituto comprensivo "C.Nivola", Dirigente: Maria Gabriella Picci).

Acquisite le informazioni sull'andamento epidemiologico con riferimento alla scuola dell'infanzia sopracitata.

Tenuto conto del fatto che continuano a sussistere le condizioni di necessità urgente di tutela della salute pubblica che hanno portato alla adozione della precedente ordinanza sindacale n. 35 del 19.04.2021 e che, pertanto, si ritiene assolutamente improcrastinabile provvedere nel merito per poter affrontare e gestire nella massima sicurezza la situazione.

Esaminato l'allegato 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 in materia di "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".

Preso atto del fatto che le attività e le strategie volte a dare attuazione alle misure anti-contagio devono essere modulate nel contesto specifico, tenendo conto di ogni situazione particolare e adattando le misure al contesto medesimo di volta in volta preso in considerazione.

Ritenuto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici.

Visto l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 1 aprile 2021 in materia di "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado".

Considerato che il Comune di Iglesias è in rapporto costante con gli Istituti Scolastici e con il Servizio di Igiene pubblica al fine del preciso monitoraggio delle situazioni di pericolo e che il presente provvedimento è giustificato da una situazione di eccezionale e straordinaria necessità, tanto più che, per la stessa Regione Sardegna, è stata confermata - anche per la settimana in corso - l'assegnazione a "zona rossa", con la conseguente applicazione dell'inasprimento delle misure anti-contagio previste dalle disposizioni vigenti.

Evidenziato che la misura di cui alla presente ordinanza si rende necessaria allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio con il fine di garantire un elevato livello di protezione, in particolare, nel caso in esame, fra la popolazione scolastica.

Visti

- la legge 23.12.1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)";
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale.

Dato atto

- che il potere di ordinanza straordinaria urgente è limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessano il territorio comunale;
- che le informazioni suddette, riferite alla scuola sopracitata, forniscono elementi tali da porre in rilievo l'eccezionalità della situazione;
- che tali elementi, valutati nel loro insieme, appaiono idonei a far ritenere proporzionata l'applicazione della misura della chiusura delle scuole di cui trattasi, al fine di evitare il diffondersi di focolai attivi.

Valutata pertanto la necessità eccezionale di prorogare la validità dell'ordinanza n. 35 del 19 aprile 2021, dal 26 aprile 2021 al 03 maggio 2021, con riferimento alla Scuola dell'infanzia di Campo Romano (facente parte dell'Istituto comprensivo "C.Nivola", Dirigente: Maria Gabriella Picci).

ORDINA

al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19 (contenute nelle disposizioni attualmente vigenti) e a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias a seguito di quanto appreso dal sistema regionale di comunicazione dei casi da COVID -19:

1. la proroga, in via eccezionale e precauzionale, della validità dell'ordinanza sindacale n. 35 del 19 aprile 2021, dal 26 aprile 2021 al 03 maggio 2021, con riferimento alla Scuola dell'infanzia di Campo Romano (facente parte dell'Istituto comprensivo "C.Nivola", Dirigente: Maria Gabriella Picci);
2. di dare mandato al Dirigente scolastico sopra nominato affinché venga data

attuazione di quanto disposto nella presente ordinanza.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha pertanto decorrenza dal 26 aprile 2021 e fino al 03 maggio 2021, fatte salve eventuali e successive disposizioni che saranno emanate in funzione delle comunicazioni che perverranno al Comune da parte del Servizio di Igiene Pubblica.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa:

- al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "C. Nivola", Maria Gabriella Picci (pec: caic887008@pec.istruzione.it);
- all'Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it);
- al Comando della Polizia Municipale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- alla Tenenza della Guardia di Finanza, Iglesias, (ca1110000p@pec.gdf.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali *social*).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente

ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

Mauro Usai

Firmato digitalmente